

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 5028/2017 – PRES.CARRIERO - REL. CAMPOBASSO

Titoli di credito – assegno bancario – omesso protesto – inadempimento colposo – sussistenza – danno – assenza di prova - rigetto (r.d. n. 1736/1933, art. 45).

FATTO

Il ricorrente, titolare di ditta individuale, lamenta il mancato protesto, da parte della convenuta, di un assegno di € 2.814,43 presentato all'incasso presso la propria banca nel giorno indicato sul titolo (4/12/2015) e risultato impagato. Contesta, in particolare, che l'istituto di credito convenuto avrebbe addotto una motivazione fantasiosa (discordanza dei dati sul titolo) pur di non procedere alla levata del protesto nei confronti di un proprio cliente "storico".

Non avendo ottenuto alcun riscontro al reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso del valore facciale del titolo, "oltre spese e interessi", considerato che la mancata levata del protesto non ha consentito al ricorrente di recuperare prontamente il credito "in quanto l'assegno rientrato non ha i requisiti per essere considerato a tutti gli effetti di legge titolo esecutivo".

Il ricorrente chiede pertanto all'Arbitro che la banca convenuta sia condannata al rimborso della somma di € 2.814,43, oltre spese e interessi.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali si oppone alle pretese del ricorrente eccependo che la causale utilizzata nel caso di specie (nr. 67: "importi discordanti") è stata legittimamente segnalata dalla banca in presenza di irregolarità formali sul titolo, così come previsto dall'Accordo Interbancario per il servizio di incasso di assegni bancari. Precisa, infatti, che all'atto della presentazione erano state rilevate discordanze nell'importo indicato in lettere, ortograficamente scorretto, nonché irregolarità di girata, sia con riguardo all'indicazione del beneficiario, sia con riferimento alla circostanza che il timbro "pagate all'ordine" era stato apposto sotto la firma di girata. Non potendo utilizzare due possibili causali (per le irregolarità di girata la nr. 65), la filiale ha quindi segnalato la causale nr. 67.

Alla luce delle argomentazioni svolte, chiede all'Arbitro di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro riguarda l'omissione del protesto a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario.

Dall'esame dell'assegno agli atti, il Collegio ritiene infondate le ragioni avanzate dalla banca resistente per giustificare il mancato pagamento dell'assegno. Più specificamente, va rilevato che l'assegno non presenta una reale discordanza di importo, perché l'indicazione della somma in lettere non indica un numero diverso da quello in cifre (nel qual caso il contrasto si sarebbe potuto risolvere seguendo il criterio indicato dall'art. 9, 1° comma, l. ass., cioè dando prevalenza all'importo indicato in lettere). Piuttosto, l'indicazione in lettere contiene un errore di ortografia, chiaramente riconoscibile come tale, come in sostanza ammette anche l'intermediario nelle controdeduzioni. Pertanto dal contesto del documento non emergono chiari dubbi sul reale importo per cui è stato emesso dell'assegno.

Quanto alle irregolarità della girata relative all'indicazione del beneficiario, esse consisterebbero a detta dell'intermediario nella circostanza che il girante ha firmato sopra un timbro che reca il suo nome e la dicitura "L'amministratore". Con ciò la banca di fatto lascia intendere che la firma del girante potrebbe essere stata apposta non in proprio, bensì in qualità di rappresentante altrui. Nessun elemento però conforta questa tesi. La girata è apposta dallo stesso soggetto indicato come beneficiario dell'assegno; non viene speso il nome di alcun rappresentato, né alcuna formula che indichi l'agire per altri. In tale contesto la dicitura "amministratore" è sostanzialmente equiparabile all'indicazione di un

titolo professionale, come tale inidonea a privare di validità la firma di girata. Quanto all'apposizione del timbro "pagate all'ordine" sotto la firma di girata, anziché sopra, è agevole rilevare che non sussiste nella legge cambiaria alcuna previsione secondo cui in questo caso la girata è nulla. Tanto più che il timbro è stato probabilmente apposto dalla banca negoziatrice per completare la girata in bianco secondo quanto previsto dall'Accordo interbancario per il servizio di incasso di assegni bancari, e dal contesto dell'operazione nessun dubbio può sorgere circa l'effettiva volontà del girante: si tratta infatti della girata per incasso di un assegno non trasferibile.

Il Collegio riconosce pertanto che la convenuta, nel restituire l'assegno impagato con la causale di "importi discordanti", non ha correttamente adempiuto agli obblighi sulla stessa incombenti in qualità di banca trattaria.

Ciò nonostante, il Collegio ritiene che la domanda restitutoria del ricorrente non possa trovare accoglimento per difetto di prova.

Come più volte chiarito dall'Arbitro, l'assenza di protesto non è di per sé idonea a fondare una responsabilità solidale della banca verso il creditore insoddisfatto né a ritenere la banca medesima responsabile del danno pari al valore titolo, dovendosi al contrario effettuare una valutazione circostanziata degli eventi intercorsi e del pregiudizio in concreto determinato dal mancato protesto (Collegio di Coordinamento 2563/13, nonché Collegio di Milano, decisione n. 1511/2016; n. 8100/15).

E' vero che, secondo l'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 marzo 2000, n. 1742) e ribadito nelle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario (ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 2567/2013), la mancata levata del protesto può rappresentare un fatto astrattamente produttivo di danno anche quando il titolo non contempli obbligati di regresso diversi da traente, in quanto in tal caso assume rilevanza l'impossibilità di avvalersi della coercizione indiretta derivante dalla riprovazione sociale e commerciale generata dalla pubblicità del protesto. Tuttavia, l'applicazione della tutela risarcitoria non può prescindere dall'allegazione e prova adeguata di quanto il mancato protesto abbia reso in concreto più difficile il recupero delle somme e prodotto un danno concreto per il creditore dell'inadempiente (si veda ABF – Collegio di Napoli Collegio di Napoli, decisione n. 4136/14; decisione n. 1747/2013).

Sotto questo profilo, la mancata levata del protesto determina la perdita delle azioni di regresso contro eventuali obbligati di regresso diversi dal traente, che però nel caso specifico non ci sono. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'assegno non protestato conserva efficacia di titolo esecutivo contro il traente, verso il quale il portatore mantiene comunque i suoi diritti. Tuttavia « Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare» (art. 45, 2° comma, l. ass.).

In tale contesto, non è agli atti nessuna evidenza del tentativo di recupero del credito che il ricorrente asserisce di non aver potuto prontamente effettuare a causa della mancata levata del protesto. Pertanto, l'istante non riesce a dimostrare il pregiudizio concretamente subito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.